

In vigore dal

1 novembre 2023

DOCUMENTO SULLE RENDITE

L'aderente, con almeno 5 anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare che ha maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, ha diritto alla prestazione pensionistica complementare.

L'aderente può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione

complementare;

parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

IMPORTANTE: l'aderente può scegliere di avere tutto in capitale nei seguenti casi:

1. se, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS (per il 2021 pari a € 5.983,64 annui, per gli anni successivi è possibile verificare il valore aggiornato sul sito www.inps.it); oppure

2. se è iscritto al fondo pensione da prima del 28 aprile 1993 (vecchio iscritto).

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, anche diverse, maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto totale con relativa attestazione (tramite dichiarazione dell'altro fondo o mediante estratto conto attuale dell'altra posizione di previdenza complementare).

Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo di iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

La prestazione pensionistica complementare in forma rendita è erogata per la durata di tutta la vita. In particolare, sarà erogata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e che chiederà di trasformare in rendita, alla sua età al momento della richiesta della rendita, al periodo di rateazione scelto, alla tipologia di rendita scelta, al sesso¹.

La 'trasformazione' del capitale in rendita avviene applicando i 'coefficienti di conversione', la rivalutazione ed i costi indicati nelle condizioni generali di contratto.

TIPOLOGIE DI RENDITA

L'aderente che ha i requisiti può scegliere tra le seguenti tipologie di rendita:

RENDITA	DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA E FINALITA'
VITALIZIA	Rendita vitalizia posticipata rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e si estingue con il decesso dell'aderente stesso. Questo tipo di rendita è adatto a chi desidera a vere l'importo più elevato a partire dalla somma trasformata in rendita, senza alcun tipo di protezione per i superstiti (come nella rendita reversibile e nella rendita certa per X anni)
REVERSIBILE	Rendita vitalizia posticipata reversibile rivalutabile a premio unico: prevede il pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al decesso dell'aderente la rendita è corrisposta, per l'intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite. La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo. Questo tipo di rendita è adatto per chi desidera proteggere in particolare un superstite dall'eventuale perdita di una fonte di reddito in caso di decesso. Il beneficiario designato non può essere modificato dopo l'avvio dell'erogazione della prestazione.

CERTA PER X ANNI	Rendita vitalizia posticipata rivalutabile certa per x anni a premio unico: prevede il pagamento di una rendita certa per un numero di anni scelti dall'aderente tra quelli indicati nelle condizioni generali di contratto. Negli anni del periodo di certezza, la rendita è erogata all'aderente se vivente ovvero ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine del periodo di certezza scelto, la rendita diviene vitalizia, se l'aderente è ancora in vita; si estingue se l'aderente è deceduto. Questo tipo di rendita è adatto per chi desidera proteggere i superstiti dall'eventuale perdita di una fonte di reddito per un periodo limitato di tempo. Il beneficiario designato può essere modificato anche dopo l'inizio dell'erogazione della prestazione.
------------------	---

¹ La diversificazione in base al sesso è ammessa solo per le adesioni antecedenti dicembre 2012.